INFORMATIVA SICUREZZA n. 05-26 del 14/04/26

Lavoro agile
Aggiornamento obblighi in materia di salute e sicurezza
Decorrenza 7 aprile 2026

PREMESSA

Con la presente si informa che, a seguito delle recenti modifiche normative introdotte dalla legge 21 febbraio 2026, n. 15, che ha modificato il D.lgs. 81/08 mediante l'introduzione dell'art. 3, comma 7-bis, **con decorrenza 7 aprile 2026**, sono stati rafforzati gli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono attività in modalità di lavoro agile (smart working).

1. Obbligo di informativa sulla sicurezza

Si conferma e si rafforza l'**obbligo di fornire ai lavoratori e al RLS un'apposita informativa** scritta contenente:

- ✓ i rischi generali connessi all'attività lavorativa;
- ✓ i rischi specifici legati allo svolgimento della prestazione in modalità agile;
- ✓ le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- ✓ le corrette modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Tale informativa deve essere:

- ➢ **trasmessa almeno con cadenza annuale**;
- ➢ **consegnata anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (RLS);
- ➢ **adeguatamente tracciata** (firma per ricevuta o modalità equivalenti).

2. Ambito di applicazione

Gli obblighi si applicano a tutte le attività svolte in modalità di lavoro agile, anche quando eseguite:

- ✓ presso il domicilio del lavoratore;
- ✓ in luoghi diversi dalla sede aziendale (es. coworking, sedi temporanee, ecc.).

Il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza nei limiti della compatibilità con ambienti non direttamente controllabili, come previsto dal D.Lgs. 81/08.

3. Obblighi del lavoratore

Il lavoratore è tenuto a:

- ➢ collaborare all'attuazione delle misure di prevenzione;
- ➢ utilizzare correttamente le attrezzature e le indicazioni ricevute;
- ➢ segnalare eventuali situazioni di rischio.

4. Regime sanzionatorio

La violazione dell'obbligo informativo è punita penalmente con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 € (art. 55, comma 5).

5. Indicazioni operative

Si precisa che le seguenti indicazioni trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui sia previsto lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working).

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet
P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429

In tali casi, si raccomanda di:

- ✓ verificare la presenza di una informativa specifica sul lavoro agile, conforme ai contenuti previsti dalla normativa vigente;
- ✓ procedere al suo aggiornamento, qualora non coerente con i rischi effettivamente connessi alle mansioni svolte;
- ✓ garantire la trasmissione dell'informativa ai lavoratori interessati e al RLS;
- ✓ assicurare la tracciabilità dell'avvenuta consegna (firma, PEC o sistemi equivalenti);
- ✓ mantenere l'informativa aggiornata con periodicità almeno annuale o in occasione di modifiche rilevanti delle condizioni di lavoro.

Resta inteso che, in assenza di attivazione del lavoro agile, tali adempimenti non trovano applicazione.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale necessità, porgiamo cordiali saluti.

RSPP
P.I. Paolo Nava

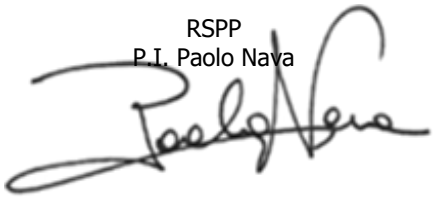

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet
P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429